



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI
TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI
(R.A.T.E.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell' 11/02/2005

In vigore dal 14 marzo 2005

CAPITOLO I

Art. 1 Composizione

La Commissione per la toponomastica cittadina è composta da:

- a) Il Sindaco o l'Assessore ai Servizi Civici da lui delegato, che la convoca e la presiede;
- b) un Consigliere comunale indicato dalla maggioranza consiliare;
- c) un Consigliere comunale indicato dalla minoranza consiliare;
- d) Il Presidente di ogni Consiglio di Circoscrizione o suo delegato;
- e) un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;
- f) un rappresentante della Società Ligure di Storia Patria;
- g) un rappresentante dell'Associazione "A Compagna";
- h) un rappresentante dell'Istituto Storico della Resistenza per la Liguria;
- i) un rappresentante della Confederazione Regionale Ligure ex combattenti;
- l) un rappresentante del Comitato d'Intesa delle Associazioni d'Arma;
- m) due rappresentanti individuati dagli Enti, Associazioni, Istituti, Circoli Culturali iscritti all'apposito Albo di cui al successivo quarto comma.
Qualora tali Enti non raggiungessero un accordo, gli stessi verranno convocati dalla Segreteria della Commissione, in apposito incontro, al fine di individuare i due componenti.
- n) il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Estetica Urbana o un suo delegato;
- o) il Dirigente dell'U.O. Servizi Civici;
- p) il Responsabile dell'Ufficio Toponomastica-Ecografico, in qualità di Segretario della Commissione con voto consultivo.

Gli Enti, di cui al punto m, potranno provvedere alla sostituzione dei propri Rappresentanti previa comunicazione del nuovo nominativo alla Segreteria della Commissione, presso l'Ufficio Toponomastica /Ecografico.

La Commissione è costituita con Deliberazione della Giunta Comunale e resta in carica per l'intero ciclo amministrativo. In via transitoria, nel 2005 verranno nominati i componenti la Commissione, che rimarranno in carica per la restante parte del ciclo amministrativo.

E' istituito presso il Settore Servizi Demografici, Ufficio Toponomastica-Ecografico che ne cura la tenuta e l'aggiornamento , l'Albo permanente al quale vengono iscritti Enti, Associazioni, Istituti e Circoli culturali interessati alla Toponomastica Cittadina che ne abbiano fatto richiesta alla Segreteria della Commissione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano Enti legalmente riconosciuti;
- b) abbiano sede nel Comune di Genova;
- c) perseguano nelle loro finalità statutarie anche la tutela di interessi di natura storica, artistica, culturale, ambientale, sportiva, del lavoro, religiosa o sociale, o comunque di altra attività di interesse diffuso.

L'Albo viene riveduto e aggiornato in concomitanza al rinnovo della Commissione. In tale occasione, gli Enti già iscritti saranno invitati a fornire conferma scritta circa la loro volontà di mantenere l'iscrizione nell'Albo stesso, pena la decadenza.

Art. 2 Funzionamento

La Commissione è convocata, in via ordinaria, due volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Presidenti dei Consigli di Circoscrizione hanno diritto di voto soltanto se proponenti o se l'intitolazione riguarda il loro ambito territoriale.

Delle sedute della Commissione viene redatto, a cura del Segretario , riassunto verbale.

Ogni membro della Commissione ha diritto che nel verbale della riunione si faccia menzione del proprio voto e dei motivi del medesimo.

Il Sindaco potrà provvedere alla sostituzione di quel membro che, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni della commissione per tre volte consecutive.

La Commissione invierà entro 30 giorni dai loro lavori copia del verbale della seduta alla Presidenza del Consiglio comunale.

Art. 3 Competenze

Alla Commissione è deferito il parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, per l'Amministrazione Comunale su:

- A) denominazioni da darsi alle nuove vie che si aprono in Genova;
- B) variazioni da apportarsi alla toponomastica esistente;
- C) targhe commemorative sul territorio comunale in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 4 Riferimenti normativi

Regio Decreto n° 1158 del 10.05.1923 convertito nella Legge 17.04.1925 n° 473
Legge n° 1188 del 23.06.1927
Decreto del Podestà n°765 del 13.5.1937
Legge n° 1228 del 24.12.1954
D.P.R. N°223 del 30.05.1989
Circolare Ministero Interno n° 4 del 10.02.1996
Regolamenti di attuazione I.S.T.A.T.
Decreto Legislativo n° 267/2000
Statuto del Comune di Genova

Art. 5 Limiti

In particolare nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

In via eccezionale, la Civica Amministrazione ha facoltà di chiedere al Ministero degli Interni la specifica deroga, quando si tratti di persone che abbiano acquisito benemeritenze particolari o la cui morte sia connessa ad eventi straordinari.

Art. 6 Potere d'iniziativa

Possono formulare proposte, relativamente all'art. 3, Enti pubblici e privati, partiti politici, Consigli di Circoscrizione .

Possono altresì:

Associazioni a carattere nazionale e locale, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, singoli cittadini, a condizione che tale proposta sia stata valutata preventivamente dal Consiglio di Circoscrizione competente;

Art. 7 Modalità

Le proposte ai fini della valutazione dovranno essere opportunamente motivate, corredate di documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria.

Quando l'intitolazione è relativa ad una persona occorre indicare sulla tabella stradale anche la data di nascita e di morte nonché una sintetica didascalia che caratterizzi il personaggio.

Sono oggetto di istruttoria e valutazione solo le proposte pervenute alla segreteria della Commissione presso l'ufficio Toponomastica – Ecografico.

Art. 8 Criteri Generali

La Commissione esamina tutte le istanze pervenute ed istruite dalla Segreteria e esprime il proprio parere sulle proposte di denominazione secondo i seguenti criteri generali di priorità in ordine decrescente:

- conservazione di antichi, o quantomeno vecchi toponimi;
- accertati legami (o relazioni) tra le persone (o cose o eventi) delle quali si propone l'intitolazione ed il territorio o la storia cittadina della circoscrizione ;
- rapporti di congruità tra la rilevanza della persona di cui si propone l'intitolazione e la posizione ed il tipo delle aree di circolazione disponibili al momento.

In subordine la Commissione può individuare altri criteri integrativi.

Art. 9 Decadenza

Le richieste eccedenti la possibilità di intitolazione del momento decadono, salvo la decisione della Commissione di reconsiderarle in sedute successive.

E' fatta salva, in via eccezionale, e a parere unanime della Commissione, la possibilità di opzionare, per le proposte inevase, aree di circolazione che saranno aperte nel periodo successivo alla riunione della Commissione.

Art. 10 Proposte alla Civica Amministrazione

Il parere della Commissione costituisce il contenuto della proposta di provvedimento inviato alla Civica Amministrazione per la discussione in sede deliberativa.

CAPITOLO II

ONOMASTICA STRADALE

Art .11 Riferimenti normativi

Il Comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale secondo la normativa vigente, in oggi, ai sensi dell'art. 10 Legge 24/12/1954, n. 1228.

Art. 12 Compiti dell'Ufficio Preposto

L' Ufficio Toponomastica-Ecografico del Comune preposto all'onomastica cura la predisposizione degli atti relativi all'approvvigionamento delle tabelle stradali e dei necessari supporti; ne determina il tipo di materiale, la forma, le dimensioni, i caratteri alfabetici e numerici, nonché la loro messa in opera.

Individua le necessità di segnaletica onomastica integrativa e mette a punto i relativi programmi di installazione e manutenzione.

Art. 13 Esclusività dei compiti d'Ufficio

E' vietato ai terzi, fatte salve le iniziative previste al successivo art. 14, di porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, lordare le tabelle stradali.

L'Ufficio Toponomastica /Ecografico del Comune, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione del comma precedente e salve le opportune denunce nel caso il fatto costituisca reato, provvederà ad ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno, inoltre, applicate le sanzioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 14 Iniziativa di terzi

Nel caso in cui si rendesse necessario, per qualsiasi causa, lo spostamento delle tabelle stradali, gli interessati dovranno farne immediata richiesta all'Ufficio Toponomastica/Ecografico del Comune che disporrà secondo le procedure deliberate dal Consiglio Comunale o, in casi di estrema urgenza, autorizzerà eccezionalmente e direttamente il richiedente.

CAPITOLO III

NUMERAZIONE CIVICA

Art. 15

Area di circolazione

Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, largo, via, viale, vicolo, scalinata e simili.) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
(art. 36 D.P.R. n° 136 del 31/12/1958).

Art. 16

Numerazione civica

Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica.

Art. 17

Accessi mutevoli ed esclusioni

Tutti gli accessi esterni che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, opifici, chioschi ecc.) devono essere contraddistinte da simboli (numeri arabi) che costituiscono la numerazione civica.

Sono escluse solo le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in abitazioni o uffici, le porte di accesso ai fienili, alle legnaie. ecc.

Art. 18

Criteri di numerazione di aree di circolazione lineari

In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione più importante secondo le norme tecniche cui si uniforma l'Ufficio Toponomastica /Ecografico, posizionando i numeri pari sulla sinistra di chi entra ed i numeri dispari sulla destra.

Nel caso di area di circolazione con fabbricati presenti solo su di un lato, la numerazione sarà solamente pari o dispari, seguendo i criteri di cui al primo comma.

Art. 19

Criteri di numerazione di aree di circolazione non lineari

In ogni area di circolazione a sviluppo non lineare (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione è progressiva, senza soluzione di continuità a cominciare dalla sinistra di chi vi entra dalla via principale e si sviluppa in senso orario.

Art. 20

Competenze per la determinazione della numerazione civica

L'Ufficio Toponomastica/Ecografico del Comune determina la numerazione civica e cura la predisposizione e la successiva posa in opera delle relative tabelle, nei materiali e nel formato stabilito, il cui costo è a carico del richiedente.

In via eccezionale, previa documentata richiesta in ordine a particolari situazioni e/o urgenze, l'Ufficio può autorizzare la messa in opera direttamente a cura del richiedente, il quale comunque dovrà attenersi strettamente alle prescrizioni ricevute quanto al materiale, al formato ed al posizionamento delle tabelle. La numerazione, in quanto servizio pubblico, potrà essere collocata nell'accesso ritenuto più conveniente, indipendentemente dalla proprietà del sito.

Art. 21

Procedura di acquisizione della nuova numerazione civica

I proprietari e/o amministratori di fabbricati di una nuova costruzione sono tenuti a richiedere l'assegnazione del numero civico oltre al permesso di abitabilità o al permesso di agibilità, qualora si tratti di locali destinati ad uso non abitativo.

L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che, avendo accesso da un'area di circolazione, siano sprovvisti di numero civico.

Le domande redatte sui moduli appositamente predisposti devono essere presentate o inviate all'Ufficio Toponomastica /Ecografico del Comune.

Art. 22

Competenza esclusiva dell'Ufficio Toponomastica/Ecografico

Le caratteristiche ed i materiali da impiegarsi per le tabelle della numerazione civica, nonché la loro messa in opera, sono stabiliti dall'Ufficio Toponomastica/Ecografico del Comune.

La Civica Amministrazione potrà modificare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, le caratteristiche tecnico/costruttive delle tabelle della numerazione civica con apposito provvedimento della Giunta comunale.

Art. 23 Divieti

E' fatto divieto ai terzi di apporre autonomamente, senza autorizzazione dell'Ufficio Toponomastica/Ecografico la numerazione su edifici e/o locali che abbiano accesso dalle aree di circolazione sia pubbliche che private.

Avuta conoscenza di abusi, l'Ufficio Toponomastica /Ecografico del Comune provvederà ad ordinare il ripristino con spese a carico dei proprietari, ai quali saranno, inoltre, applicate le sanzioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 24 Iniziative di terzi

Nel caso in cui si rendesse necessario, per qualsiasi causa, lo spostamento delle tabelle della numerazione civica, i proprietari o gli amministratori dovranno farne immediata richiesta all'Ufficio Toponomastica /Ecografico del Comune che disporrà secondo le procedure stabilite dal Consiglio Comunale, addebitando i costi relativi. In caso di estrema urgenza ed in via eccezionale, il richiedente potrà essere autorizzato dall'Ufficio a provvedere direttamente, con obbligo di attenersi alle dovute prescrizioni.

Art . 25 Obblighi dei proprietari

I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

CAPITOLO IV

NUMERAZIONE INTERNA

Art. 26 Finalità

E' compito esclusivo del Comune l'attribuzione della numerazione interna degli edifici ai fini della puntuale gestione dell'Anagrafe della popolazione e nell'interesse stesso dei cittadini.

L'adozione del sistema a simbologia unificata per la numerazione interna è elemento indispensabile anche in ragione dei processi di informatizzazione delle procedure.

Art. 27 Modalità

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, servizi, uffici ecc.) alle quali non si accede direttamente dall'esterno debbono essere contrassegnate da simboli (numeri arabi) progressivi senza soluzione di continuità a partire dal basso verso l'alto.

Art. 28 Obblighi dei terzi

I proprietari o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati, a costruzione e/o ristrutturazione ultimata, devono richiedere all'Ufficio Toponomastica/Ecografico del Comune l'indicazione della numerazione interna.

Art.29 Frazionamenti immobiliari

Qualora una unità ecografica semplice, già numerata, sia interessata a frazionamento e che a seguito di ciò realizzi un accesso indipendente il proprietario o l'amministratore deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio Toponomastica /Ecografico del Comune che provvederà all'assegnazione del numero interno per la nuova unità ecografica.

Art. 30 Accessi interni

Gli accessi interni (scale, cortili) alle unità ecografiche semplici, devono essere contrassegnati con simboli letterali a partire dalla lettera A da sinistra per chi entra e svilupparsi in senso orario.

Art. 31

Divieti

E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni interne in difformità alle indicazioni previste dall'articolo precedente.

In caso di abuso l'Ufficio Toponomastica/Ecografico del Comune provvederà al ripristino e alla rettifica della numerazione a spese dei trasgressori ai quali saranno applicate, inoltre, le sanzioni previste dall'art.32 del presente Regolamento.

Art. 32

Sanzioni

Le contravvenzioni ai divieti di cui al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca anche reato, sono sanzionate in via amministrativa. L'ammontare delle sanzioni è determinato e aggiornato annualmente con provvedimento della Giunta comunale.

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione e osservanza alle norme contenute nel presente Regolamento sono tenuti, oltre agli organi a ciò istituzionalmente preposti, anche i componenti l'ufficio Toponomastica /Ecografico incaricati con apposito provvedimento del Sindaco.